## Al MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e RICERCA

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

## Alla D.G. PER IL PERSONALE SCOLASTICO dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

	Al Dirigente pro-tempore
dell'Ufficio Scolastico Regionale per	
	@postacert.istruzione.it
	Al Dirigente pro-tempore
dell'ATP di	
±	@postacert.istruzione.it
Al MEF – Ragior	reria Territoriale dello Stato
di	
Via	
Cap	
	@pec.mef.gov.it

OGGETTO: OGGETTO: diffida al pagamento delle ferie maturate e non godute a.s. 2012/2013

Il/la-sottoscrit					prov.		, il
/		c.f			residente	in vi	
dipendente	a	tempo	(in)determinato	presso	l'Istituzione	– scola	astica
	con		inquadramento	nel	profilo		di
			nramassa		_		

## premesso

- Che nell'a.s. 2012/2013 il/la sottoscritto/a ha svolto servizio a tempo determinato in qualità di docente con contratto a tempo determinato presso la scuola statale
- Che l'art. 19 comma 2 del CCNL dedicato alle FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO stabilisce che: "2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.".
- Che, pertanto, la normativa contrattualistica prevede per i dipendenti a tempo determinato che le ferie maturate siano liquidate e le indennità sostitutive corrisposte al momento della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo dell'anno scolastico.
- Che i dipendenti a tempo determinato non siano obbligati a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 19 comma 2) e che, nel caso dei contratti fino al 30 giugno, rientra in detti periodi anche quello intercorrente tra il termine delle lezioni, stabilito dal MIUR, ed il 30 giugno, (vedi circolare MEF n. 17/2003).
- Che il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 art. 5 comma 8 (c.d. Spending review), convertito dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, sancisce che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione Nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto".

- Che successivamente la Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) art. 1 commi 54, 55 e 56 dispone che: "54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
- 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
- 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1.9.2013".
- Che con dette particolari disposizioni è stato imposto per la prima volta l'obbligo di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni a tutto il personale docente di tutti i gradi di istruzione, compreso quello assunto a tempo determinato, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative (comma 54).
- Che la predetta Legge con il comma 56 ha statuito che le eventuali clausole contrattuali contrastanti siano disapplicate solo a partire dal 1° settembre 2013.
- Che, quindi, fino al 31.08.2013, deve essere applicato l'art. 19 comma 2 del CCNL scuola, il quale recita che:
- 1) le stesse ferie saranno liquidate al termine dell'anno scolastico.
- 2) la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.

- 3) per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

Tutto ciò premesso e ritenuto il/la ricorrente

## DIFFIDA

le sopra elencate Amministrazioni all'adempimento contrattuale previsto dall'art. 19 comma 2, del CCNL SCUOLA 2006/07, provvedendo alla liquidazione delle ferie maturate e non godute nell'a.s. 2012/2013.

Nell'ipotesi di un eventuale rifiuto, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, si chiede di comunicare per iscritto allo/a scrivente le motivazioni.

La presente da valersi, altresì, come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione con salvezza di ogni ulteriore azione.

Si allega documento d'identità e codice fiscale.

Cordiali saluti.						
Luogo e data						
	,	/	/			
				Firma_		